

Spett.le

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia

e-mail: mercati-retail@arera.it

PEC: mercati.aegsi@pec.energia.it

Oggetto: delibera ARERA dell'11 dicembre 2018 numero 655/2018/R/eel "*Integrazione urgente del codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica in tema di adeguamento delle garanzie*" – osservazioni.

Con la delibera in oggetto Codesta Spett.le Autorità, integrando il codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica, definisce interventi urgenti in termini di regole e di rimedi risolutivi applicabili da parte delle imprese distributrici, nei casi di mancato adeguamento o mancata integrazione delle garanzie prestate dall'utente del trasporto.

Il provvedimento reca molteplici profili di illegittimità sotto svariati profili.

Ed invero, come è noto, la questione è ancora al vaglio della Giustizia Amministrativa, essendo attualmente pendente il ricorso sulla delibera 109 (in attesa di definizione con pronunciamento di merito).

Ciò comporta l'illegittimità e l'infondatezza dell'adozione di una delibera anziché di un documento di consultazione (facendo rientrare la fattispecie nell'ipotesi di cosiddetta "consultazione



postuma" disciplinata dall'art. 1.4 dell'allegato A alla delibera 649/2014/A), risultando del tutto insussistenti le ragioni di indifferibile urgenza necessarie per l'adozione di un provvedimento senza consultazione preventiva, specialmente quando esso è destinato ad incidere così pesantemente sui rapporti già in essere e a modificare precedenti provvedimenti assunti all'esito della consultazione delle parti.

Inoltre l'omessa valutazione della *querelle* in atto sulla delibera 109 - che, è bene ribadirlo, ha già portato alla sospensiva del Consiglio di Stato nonché al ricorso al TAR Lombardia Milano 602/207 in attesa di decisione - nonché della circostanza per cui la delibera 109 nella parte relativa all'importo GAR è stata adottata "*in via cautelare e urgente*" come "*disciplina transitoria applicabile nelle more del procedimento*" di riforma delle garanzie, rende quanto meno inopportuno, nell'attuale quadro di incertezza, un intervento così drastico e penalizzante per i traders.

Per non parlare della disparità di trattamento tra venditori e distributori che, ancora una volta, è perpetrata col provvedimento in parola: risulta infatti del tutto evidente l'ingiustificato squilibrio del provvedimento a favore dei distributori, cui viene dato uno strumento di immediata operatività per bypassare le garanzie di un accertamento giudiziale, a discapito dei traders.

Si rileva dunque, in subordine, la necessità di circoscrivere almeno gli effetti risolutivi agli inadempimenti afferenti le garanzie per gli importi GAR al netto di oneri di sistema, così da contemperare i contrapposti interessi delle parti.



A corredo delle sopradette notazioni, si concorda poi con quanto rilevato anche da Codesta Spett.le Associazione, ovvero che:

- a) qualsiasi “adeguamento” sul tema garanzie deve comunque prevedere un congruo tempo di adattamento (nel caso di specie, peraltro, gli oneri non incassati da Terna andrebbero meglio documentati);
- b) l’adeguamento delle garanzie richieste dai gestori di rete implica delle tempistiche minime che dipendono dalle procedure bancarie e assicurative (le tempistiche proposte appaiono impossibili da rispettare);
- c) l’intervento dell’Autorità è, ancora una volta, disorganico e frammentato, in quanto sarebbe stato comunque più logico risolvere l'intera materia degli oneri passanti in bolletta, proponendo una soluzione anche per gli oneri di sistema non incassati;
- d) occorre chiedere anzitutto ai gestori di rete maggiore responsabilità e accuratezza nella verifica della normativa vigente in tema di garanzie (anziché inasprirla in danno soltanto ai traders).

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento si porgono distinti saluti.

Roma, li 10 gennaio 2019

Metaenergia S.p.A.
Ufficio Legale e Regolatorio

